



Ordinanza Sindacale N. 819 Del 16/09/2025

IL SINDACO

OGGETTO: ORDINANZA RELATIVA AL DIVIETO DI USO DI BOMBOLE IN GPL SU AREE PUBBLICHE E SOGGETTE AD USO PUBBLICO IN OCCASIONE DE LA TRADIZIONALE PROCESSIONE DEL SANTO PATRONO S. MATTEO ANNUALITÀ 2025.

PREMESSO CHE:

- il giorno 21 Settembre 2025, si terrà la tradizionale processione del Santo Patrono S. Matteo;

CONSIDERATO CHE:

- il suindicato evento, trattandosi di un iniziativa a forte attrattiva e richiamo di pubblico sul territorio, impone l'adozione di misure ed interventi utili a migliorare le condizioni di ordine e sicurezza pubblica, in quanto la suddetta manifestazione viene classificata nella tabella della Circolare del Ministero degli Interni Gabinetto del Ministro n. 11001/110/(10) del 18/07/2018, come "Manifestazione con profilo rischio elevato";
- la manifestazione si svolge il giorno 21 settembre 2025, dalle ore 18:00 alle ore 22:00 ca.;

CONSIDERATO, INOLTRE:

- la presenza di pubblici esercizi ed altri esercizio commerciali, nelle zone interessate dall'evento;
- la presenza di numerosi avventori dei locali, nonché la presenza di visitatori nelle aree pubbliche e soggette ad uso pubblico interessate alla manifestazione;

VALUTATA:

- quindi la seria possibilità di un reale pericolo per la pubblica e provata incolumità in considerazione dell'afflusso previsto per tale manifestazione;

RITENUTA

- la necessità di adottare delle misure di sicurezza per la cittadinanza, la salvaguardia della sicurezza urbana, l'incolumità pubblica e privata;
- la necessità di fornire alle Forze di Polizia impegnate sul territorio nuovi e più efficaci strumenti di lavoro, così come richiesto dalla locale Questura;

VISTI:

- l'art. 54 del D.Lgs. n. 267 del 2000, come novellato dal D.L. n. 92 del 2008, convertito in legge n. 125 del 2008;
- il D.L. n. 14/2017, come convertito nella L. 48/2017 del 18/04/20217, recante "Disposizioni Urgenti in materia di sicurezza della città", nell'ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle città e la vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano;
- l'art. 7 bis del D.Lgs. 267 del 2000;
- l'art. 16 della legge 689 del 1981, così come modificato dall'art. 6 bis della legge n. 125 del 2008 di conversione del D.L. n. 92 del 2008;
- la deliberazione di Giunta Municipale n. 207 del 19.7.2021, avente ad oggetto l'aumento degli importi delle somme da pagare in misura ridotta per la violazione alle ordinanze sindacali e regolamenti comunali;

ORDINA

1. di stabilire il divieto di uso di bombole in GPL nelle aree pubbliche e soggette ad uso pubblico interessate alla manifestazione per l'intera durata della stessa;
- Ordinanza sindacale n. 819/2025
Riproduzione cartacea di originale digitale ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni

2. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste dalle leggi e regolamenti, e visto l'articolo 16 della legge n. 689 del 1981 così come modificato dall'art. 6 bis della legge n. 125 del 2008 di conversione del D.L. n. 92 del 2008; visto l'articolo 7 bis del D.Lgs 267 del 2000 nonché la summenzionata deliberazione di Giunta Municipale n. 207 del 19.7.2021, avente ad oggetto l'aumento degli importi delle somme da pagare in misura ridotta per la violazione alle ordinanze sindacali e regolamenti comunali, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento in misura ridotta di € 500,00 (euro cinquecento/00), ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza n. 0137661/2021 del 23.7.2021, in quanto comportamento che pregiudica il decoro dei luoghi pubblici nonché la pubblica e privata incolumità. Il trasgressore ha facoltà di estinguere l'illecito mediante il pagamento di detta somma;
3. Resta salva la possibilità per gli organi accertatori di procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione o che ne sono il prodotto, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 689 del 1981.

Il presente provvedimento, preventivamente comunicato al Prefetto, è reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio comunale ed è immediatamente esecutivo.

MANDA

per l'esecuzione, alla Polizia Municipale, alla Questura, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, alla Polizia Provinciale di Salerno e a chiunque altro spetti il compito di fare osservare la presente ordinanza.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania o in alternativa entro 120 giorni dalla pubblicazione al Presidente della Repubblica.

Il Sindaco

VINCENZO NAPOLI / ArubaPEC S.p.A.